



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 08/10/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (\*\*018) e uno contro cessione del quinto (\*\*718), rispettivamente stipulati il 11/02/2014 e il 04/11/2014 nonché estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi al 31/01/2017 e al 31/03/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. \*\*018 il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 493,57 a titolo di commissioni accessorie e spese contrattuali e di istruttoria non maturate;
- per il contratto n. \*\*718 il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.626,00 a titolo di commissioni accessorie e spese contrattuali e di istruttoria non maturate;
- in relazione a entrambi i contratti, la restituzione di quanto addebitato a titolo di commissione di estinzione anticipata, rispettivamente per € 119,97 e € 223,48.

Chiede inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e le spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente eccependo, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e



l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Precisa inoltre che i finanziamenti in questione sono stati estinti anticipatamente in data 31/01/2017 e 04/04/2019 e quindi prima della pubblicazione dell'ultima Comunicazione al sistema di Banca d'Italia n. 1475166/19.

Sostiene la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto e stante la formulazione corretta e trasparente delle clausole.

Eccepisce la legittima applicazione della commissione di estinzione anticipata in relazione a entrambi i contratti di finanziamento, in quanto addebitata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125–sexies, comma 3, TUB (richiama altresì la pronuncia n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento).

In ultimo ritiene infondata la domanda di refusione delle spese difensive in quanto concernenti una tipologia di contenzioso di natura seriale.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito del ricorso e prendendo le mosse dal contratto di finanziamento n.\*\*\*018 si rileva la natura *up front* di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente relativa al contratto n. \*\*\*018 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		72
rate scadute ▶		33
rate residue		39
TAN ▶		8,83%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 54,17%
		- in proporzione alla quota interessi 32,00%

  

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni accessorie (up front)	€ 511,20	€ 276,90 ○	€ 163,59 ●	○	€ 163,59
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 216,67 ○	€ 128,00 ●	○	€ 128,00
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 291,59
interessi legali						si

Volgendo, quindi, alla disamina del contratto n. \*\*\*718 deve parimenti rilevarsi la natura *up front* di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente relativa al contratto n. \*\*\*0718 possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	7,37%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,56%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	commissioni accessorie (up front)	€ 2.310,00	€ 1.386,00	€ 913,76			€ 913,76
	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 158,23			€ 158,23
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.071,99
interessi legali							si

In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, la stessa non merita accoglimenti in quanto l'addebito è stato applicato, per entrambi, i rapporti in misura pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, in conformità a quanto previsto contrattualmente e in linea con il dettato dell'art 125 sexies TUB (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Non merita, infine, accoglimento la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.363,58, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS